DIRITTO DELLA CRISI

PROCEDURA N . 400/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA,
XIV SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI SEGUENTI MAGISTRATI:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente Rel. ed Est.
Dottoressa	Daniela Cavaliere	Giudice
Dottor	Francesco Cottone	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA

di OMOLOGA, ai sensi dell'art. 57 e 63 comma 5 CCII, dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e con cram down contributivo formulato dalla

[redacted]

Rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberto Di Martino e Luigi Amerigo Bottai

RICORRENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 LA DOMANDA E LE ORIGINI DELLA CRISI

Con ricorso depositato in data 6 marzo 2026 la Società [redacted], operante nel settore dei servizi informatici e gestionali a favore di imprese dotate di grandi flotte di veicoli (in particolare società di noleggio a breve e lungo termine) ha chiesto l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti già raggiunti con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e con [redacted] e, contestualmente, l'omologazione mediante il c.d. cram down contributivo ex art. 63, comma 4, CCII, della proposta di transazione previdenziale rifiutata dall'INPS con PEC del 27 maggio 2025. A margine la ricorrente ha anche chiesto la concessione di misure protettive.

DIRITTO DELLA CRISI

Parte ricorrente descrive le origini della crisi, riconducendole alla diffusione della pandemia da Covid-19, la quale ha determinato una grave crisi del settore *automotive* e, in particolare, del comparto del noleggio di veicoli e dei servizi ad esso connessi, incidendo in modo rilevante sull'attività [redacted].
Rappresenta, inoltre, che nel biennio 2020–2021, la continuità aziendale è stata garantita anche grazie alle misure emergenziali introdotte dal legislatore, tra cui la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e il ricorso a strumenti di dilazione dei debiti fiscali e previdenziali ma che, la mancata risoluzione dei fattori sottostanti ha poi determinato l'insorgenza di squilibri finanziari strutturali nel medio termine.

1.2 IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Nel piano per effigiare efficacemente che la futura continuità poggia su basi solide si pone l'attenzione su tre elementi concatenati: 1) *La forza lavoro rappresenta la principale risorsa della* [redacted]*, dal momento che l'erogazione dei servizi offerti necessita di una forte componente umana;* 2) il numero dei dipendenti è in costante crescita nel corso degli ultimi anni e si prevede aumenti ancora rispetto agli odierni circa 100 dipedenti e circa 45 collaboratori; 3) *Il mercato di riferimento della* [redacted] *è rappresentato da quello del suo principale cliente, la* [redacted]*, con la quale l'azienda sviluppa circa il 90% del proprio fatturato, in virtù di un contratto con durata di 12 anni per la fornitura di attività in subappalto in relazione ai servizi erogati ai propri clienti dalla* [redacted] *e per l'affitto a quest'ultima delle piattaforme software e relative interfacce con il cliente necessarie alla fornitura dei servizi.*
Anche nell'attestazione si rappresenta che il piano di ristrutturazione fondato sulla continuità aziendale è basato su flussi di cassa prospettici credibili perché garantiti dalla partnership strategica con [redacted], con contratto in essere fino al 2033, dalla quale deriva la principale fonte di ricavi aziendali.
Quanto alla situazione debitoria, la società ha evidenziato che l'esposizione è concentrata principalmente nei confronti dell'Erario, di [redacted] e dell'INPS; va precisato che soltanto con i primi due creditori sono stati conclusi accordi transattivi che prevedono il pagamento parziale dei debiti con significativi stralci., riassumibili nei seguenti termini: - *"Agenzia delle Entrate (debito alla data della proposta di transazione del 28.1.2025 pari ad € 8.543.189,12, ridotto per effetto di pagamenti nel corso del 2025 ad €*

DIRITTO DELLA CRISI

8.132.079,19), con la quale il 28.1.2026 è già stata sottoscritta la transazione fiscale, integralmente recepita nel Piano, con impegno al versamento in sei anni di complessivi € 3.133.601,72 all'Agenzia delle Entrate ed € 24.014,56 alla Riscossione, così per complessivi € 3.157.625 (a cui vanno aggiunti interessi di dilazione), con uno stralcio totale di € 4.998.468,54 (...)"; - [redacted] *(debito alla data della proposta pari ad € 442.795,81), con cui a luglio 2025 è stato parimenti raggiunto un accordo transattivo, che prevede il versamento di complessivi € 225.000, con stralcio di € 217.795,81.*

Per quanto concerne la posizione di INPS la società ha rappresentato di aver formulato una proposta di transazione previdenziale ai sensi degli artt. 57 e 63 CCI, avente ad oggetto un debito contributivo che, aggiornato alla data del 30 novembre 2025, ammontava ad euro 2.241.225,28, già ridotto rispetto alla precedente esposizione per effetto dei pagamenti intervenuti nelle more. La proposta prevedeva il pagamento complessivo di euro 1.553.433, comprensivo anche degli interessi di dilazione, da corrispondersi in 24 rate trimestrali, con correlato impegno al rilascio di garanzia fideiussoria da parte del socio di riferimento.

Infine, quanto agli altri debiti per 700.507,20 emerge che sono nei confronti: debiti fin vs [redacted] 5.480,66; debiti fin vs [redacted] 1.724,94; debiti fin vs [redacted] 1.617,15; debiti fin vs [redacted] 28.586,63; **debiti vs personale per retribuzione settembre ratei 13a, 14a, ferie, permessi 663.097,82 bd14** altri debiti

1.3 RIGETTO DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL'INPS E RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL CRAM DOWN PREVIDENZIALE

Parte ricorrente rappresenta che l'INPS ha formalmente rigettato la proposta con comunicazione del 27 maggio 2025, esprimendo un dissenso fondato su una pluralità di rilievi, quali la non conformità della proposta alla prassi interna, l'inammissibilità della falcidia del credito contributivo, il difetto di prova della convenienza economica e l'assenza di adeguate garanzie fideiussorie.

Parte ricorrente, rilevando che senza l'adesione dell'INPS non si raggiungerebbe la soglia del 60% dei crediti di cui all'art. 57, co.1, CCI (in quanto i crediti di Agenzia delle Entrate e [redacted] rappresentano il 54,93% della debitoria societaria), ha dedotto la sussistenza dei presupposti per l'omologazione forzosa della transazione previdenziale ai sensi dell'art. 63, comma 4, CCI.

In particolare, ha evidenziato che:

DIRITTO DELLA CRISI

- l'accordo non ha natura liquidatoria, essendo fondato sulla continuità aziendale;
- la percentuale dei creditori aderenti agli accordi già perfezionati risulta superiore alla soglia minima richiesta dalla legge ai fini dell'operatività del meccanismo di cram down (cioè il 25% della debitoria totale);
- il trattamento proposto garantisce all'ente un soddisfacimento non deteriore rispetto a quello conseguibile in caso di liquidazione giudiziale, come attestato dal professionista indipendente e risultante dalle comparazioni effettuate nel piano;
- il soddisfacimento assicurato all'INPS supera la soglia minima del 50% del credito vantato, essendo pari a circa il 69,3% del credito complessivo (ovvero circa il 65% con riferimento alla sola componente contributiva)
- il piano non si limita a garantire una migliore soddisfazione del credito nell'immediato, ma consente anche la prosecuzione dei versamenti contributivi futuri, in virtù della continuità aziendale, con beneficio complessivo per l'ente previdenziale e che, in caso di liquidazione, l'INPS si troverebbe esposto a ulteriori oneri connessi alla cessazione dell'attività, tra cui quelli derivanti dall'erogazione di prestazioni assistenziali e dal funzionamento del Fondo di garanzia, con conseguente ulteriore aggravio economico.

Infine, la società istante ha evidenziato l'insussistenza delle ipotesi ostative elencate nel comma 6 dell'art. 64 CCI, lett. a) e b), che renderebbe inapplicabile il precedente comma 4.

1.4 CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

Va anzitutto rappresentato che con decreto del 24 marzo 2026 il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dal ricorrente per la durata di quattro mesi a far data dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda.

1.5 L'ATTESTAZIONE

La relazione di attestazione è redatta dalla Dott.ssa Wioletta Przekoracka e si conclude, come prescritto, attestando che: 1) i dati aziendali al 30.11.2025 sono veritieri e coerenti con la situazione patrimoniale ed economica; 2) il piano di ristrutturazione è fattibile e basato su ipotesi ragionevoli, supportate dalla solidità del cliente principale [redacted] e da un contratto pluriennale (fino al 2032); **il piano è idoneo a garantire il pagamento dei creditori non aderenti (dipendenti, fornitori correnti,**

DIRITTO DELLA CRISI

altri debiti) entro i termini di legge (120 giorni dall'omologa); il flusso di cassa previsto risulta positivo e sufficiente a sostenere la ristrutturazione e le nuove operazioni.

Anche l'attestatore riferisce in ordine alle cause della crisi ma soprattutto procede ad una disamina attenta della strategia di recupero rappresentando che è basta su due pilastri: 1) la riorganizzazione interna che prevede digitalizzazione dei processi, ottimizzazione dei costi e introduzione di un nuovo sistema per la gestione delle relazioni con i clienti; 2) la ristrutturazione finanziaria la quale prevede gli accordi transattivi con i principali creditori per ridurre l'indebitamento e la dilazione dei pagamenti.

L'attestatore rappresenta che si prevede la ristrutturazione di circa 10,8 milioni di euro di debiti (69,28% del totale debitorio).

- Agenzia delle Entrate (Accordo Raggiunto): Transazione fiscale approvata per circa 8,1 milioni di euro di debito. La società pagherà il 40% della quota capitale e il 100% di interessi e sanzioni (salvo un piccolo importo di compensi di riscossione), in 24 rate trimestrali (6 anni).
- [redacted] (Accordo Raggiunto): Accordo di "saldo e stralcio" per circa 443.000 euro, con pagamento di 225.000 euro.
- INPS (Nessuna adesione - Cram Down): L'ente ha rifiutato la proposta di transazione previdenziale (circa 2,2 milioni di euro). La società ha pertanto attivato la procedura di cram down (omologazione coattiva), chiedendo al Tribunale di omologare l'accordo senza il consenso dell'INPS, dimostrando che l'offerta è non è deteriore rispetto a una eventuale liquidazione giudiziale.

L'attestatore rappresenta che il piano è preferibile alla liquidazione giudiziale per INPS perché il valore di realizzo dei beni (software, crediti, arredi) è stimato a circa 4,78 milioni di euro.

In sintesi, secondo l'attestatore, nella liquidazione giudiziale dopo aver pagato le spese di procedura, i dipendenti (TFR, indennità) e i creditori privilegiati, l'Agenzia delle Entrate non riceverebbe nulla e l'INPS riceverebbe una somma inferiore rispetto all'accordo proposto. Inoltre, si verificherebbero costi aggiuntivi a carico dell'INPS per la disoccupazione (NASpI) di circa 2,8 milioni di euro.

Per contro secondo l'attestatore nello scenario della ristrutturazione si garantisce un maggior pagamento dell'Erario e dell'INPS e si realizza la salvaguardia dei posti di lavoro.

L'attestatore precisa quindi: 1) che il quorum del 60% di creditori aderenti non è raggiunto senza il cram down previdenziale perché è pari al 54,93%

senza INPS; 2) che sono soddisfatte tutte le condizioni per l'applicazione del cram down ex art. 63 CC.II. perché: a) l'accordo non è liquidatorio; b) iI creditori aderenti rappresentano più di un quarto del totale; c) il soddisfacimento dei creditori pubblici è non deteriore rispetto allo scenario della liquidazione; d) il pagamento offerto è almeno pari al 50% del capitale (esclusi interessi/sanzioni); e) non ricorrono cause di esclusione (es. debiti derivanti da reati fiscali o transazioni fallite negli ultimi 5 anni).

1.6 VALUTAZIONE CRITICA DELL'ATTESTAZIONE

La relazione di attestazione ex artt. 57 e 63 CCII pone particolare attenzione alla voce più rilevante dell'attivo, le immobilizzazioni immateriali, costituite dal software proprietario "multanova" (valore netto contabile di € 4.949.222,83).
L'attestatrice rappresenta di avere verificato il libro cespiti, la coerenza dei criteri di valutazione, una perizia tecnica e condivide quindi il dato contabile.
Altro dato contabile verificato dall'attestatore è quella della continuità aziendale fondato per il 90% del fatturato sul contratto con [redacted] rinnovato il 1° aprile 2025 e scadente il 31 dicembre 2033.In particolare rappresenta che vi sono garanzie contrattuali e l'esito positivo della solidità finanziaria del contraente.
L'attestatore sottolinea che vi è poi la garanzia accessoria della fideiussione personale del socio di maggioranza a copertura dell'ultimo anno di rateizzazione previsto dal piano (il sesto anno).
L'attestatore verifica positivamente anche l'aspetto saliente dell'alternativa liquidatoria.
Fin da adesso il Tribunale precisa che di regola non si può condividere il metodo del confronto secco tra liquidazione atomistica e continuità aziendale post-omologa dell'accordo perché in quanto (ormai è noto) anche nell'ambito della liquidazione giudiziale vi può e vi dovrebbe essere la continuità dell'attività di impresa. In questo caso, tuttavia, non è agevole, a fronte di un siffatto software, di un contratto con un solo cliente, di una ramificazione tra società tra loro collegate e di 150 operatori (tra collaboratori e dipendenti) immaginare una continuità aziendale in liquidazione giudiziale tale da essere paragonata a quella inerente alla naturale prosecuzione dell'attività di impresa.
Questo giudizio di assai difficile prosecuzione in L.G. dell'attività aziendale per le sue precipue caratteristiche non va escluso che sia una delle ragioni della sottoscrizione degli accordi con i creditori intranei.

DIRITTO DELLA CRISI

Da qui le ragioni per le quali vanno condivise le analisi comparative dell'attestatore: scenario di continuità (piano): nms propone all'inps il pagamento di € 1.553.433 (di cui € 1.380.829,15 in quota capitale ed € 172.603,64 per interessi di dilazione), pari al 69,3% del debito totale, ampiamente sopra la soglia di legge del 50%.; scenario liquidatorio: l'attestatrice dimostra numericamente che, in caso di liquidazione giudiziale, dedotte le spese prededucibili, i compensi per i professionisti, i crediti dei dipendenti (inclusi tfr e indennità di licenziamento stimate in oltre € 711.000), l'inps otterrebbe al massimo € 1.306.908,25.
Va condiviso anche il passaggio attestativo inerente la tutela dei creditori estranei (non aderenti). Come già osservato si tratta di € 1.728.194 coperto dal *cash-flow* prospettico
Va anche condivisa la tesi che i rischi di inadempimento sono limitati osservazione alla quale il tribunale aggiunge che non vi sono dismissioni di beni o rami aziendali che mettano in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori.

1.7 RISCONTRI E CONSIDERAZIONI

Parte ricorrente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, come si evince dall'oggetto sociale indicato nella visura storica in atti.
Inoltre, sussiste la competenza del Tribunale di Roma, dal momento che dalla visura storica in atti la società ricorrente risulta avere la propria sede legale in Roma (RM), Piazzale Ezio Tarantelli 100.
La società proponente non è qualificabile come "impresa minore", giacché non soddisfa i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII; sul punto è sufficiente constatare che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2024 risulta un attivo pari ad euro 11.986.543.
Il ricorso è, altresì, corredato della documentazione prevista dall'art. 39 comma 1 in adempimento a quanto previsto dall'art. 57 CCII.
Va dato atto che la società proponente ha adempiuto l'onere di pubblicazione nel Registro delle Imprese, come risulta dalla visura storica in atti.
Inoltre, la Cancelleria ha depositato, su istanza della ricorrente, l'attestazione di assenza di opposizioni alla domanda di omologa che ci occupa.
Con il ricorso è stata prodotta altresì la relazione di attestazione ai sensi dell'art. 57 comma 4 CCII. In particolare, la professionista indipendente, nella persona della dott.ssa Wioletta Przekoracka, ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; la relazione, inoltre, contiene la

specificazione dell'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.
Con specifico riguardo alla transazione fiscale, va dato atto che l'adesione di ADE e ADER è stata espressa ai sensi dell'articolo 63 comma 2 CCII, essendo stato l'atto negoziale sottoscritto per Agenzia delle Entrate da parte del Direttore Provinciale [redacted], previo parere conforme della relativa Direzione regionale espressamente richiamato nell'atto stesso e per ADER dal Direttore Regionale [redacted]. Inoltre, va rappresentato che nella relazione del Professionista indipendente quest'ultimo attesta che la soddisfazione dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate è in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale.
In particolare, il Collegio rileva che la relazione dell'Attestatore dimostra, con argomentazione logico-contabile immune da vizi, che il trattamento riservato all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della transazione fiscale è non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché il presumibile attivo realizzabile in sede di liquidazione giudiziale verrebbe integralmente assorbito dalle spese prededucibili e dai crediti di grado poziore, con conseguente incapienza totale del credito erariale, laddove - invece - l'accordo assicura al Fisco il pagamento di euro 3.157.625,29 in 24 rate trimestrali.
Per quanto riguarda il requisito della conclusione di accordi con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti richiesto dall'articolo 57 comma 1 CCII, emerge dagli atti del procedimento (ed è altresì specificatamente attestato nella relazione del Professionista indipendente) che, non avendo il creditore INPS aderito all'istanza di transazione previdenziale, suddetta condizione non è verificata, atteso che i creditori aderenti (Agenzia delle Entrate, ADER e [redacted]) rappresentano il 54,93% della debitoria societaria (€ 8.574.875,00 di creditori aderenti rispetto al totale societario debitorio di € 15.611.095,00).
La società, quindi, ha chiesto l'applicazione del cosiddetto cram down ai sensi dell'articolo 63 comma 4.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale osserva che sussistono congiuntamente le predette condizioni, atteso che:- l'accordo non ha carattere liquidatorio, poiché il Piano risulta costruito in funzione della continuità aziendale e del risanamento dell'impresa, come si desume dalla prosecuzione dell'attività sociale, dalla previsione di flussi di cassa prospettici derivanti dal contratto in essere con [redacted] sino al 2033, dal mantenimento dei livelli

DIRITTO DELLA CRISI

occupazionali e dal pagamento dei creditori mediante la gestione corrente; - sussiste, altresì, il requisito di cui all'art. 63, comma 4, lett. b), CCI.
Dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla tabella riepilogativa dei creditori contenuta nel ricorso, emerge che l'esposizione debitoria complessiva della società ammonta a euro 15.611.095,00, mentre i crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione — diversi dall'INPS e segnatamente Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e [redacted] — ammontano complessivamente a euro 8.574.875,00. Tale importo corrisponde al 54,93% dell'indebitamento complessivo, risultando pertanto ampiamente superiore alla soglia di un quarto prevista dalla norma; sussiste anche la condizione della non deteriorità del trattamento riservato all'INPS rispetto all'alternativa liquidazione. Sul punto, infatti, il Collegio rappresenta che dalla documentazione richiamata nel ricorso e, in particolare, dall'attestazione emerge che la proposta formulata all'INPS assicura all'ente un pagamento pari ad euro 1.553.433,00, comprensivo degli interessi di dilazione, mentre nello scenario di liquidazione giudiziale il soddisfacimento dell'ente medesimo si arresterebbe al minor importo di euro 1.306.908,25. La non deteriorità è affermata dall'Attestatore nell'ambito di una verifica tecnica che muove dall'analisi dei dati aziendali aggiornati, dalla ricostruzione dell'attivo realizzabile in ipotesi liquidatoria tenendo conto della difficile realizzabilità delle immobilizzazioni immateriali, dalla considerazione dei costi prededucibili e delle cause di prelazione, nonché dalla proiezione dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività. Inoltre, nella relazione si evidenzia che " (…) *la liquidazione giudiziale determinerebbe la cessazione dell'attività, la perdita dei posti di lavoro e quindi dei relativi contributi sia per i dipendenti che per i collaboratori oltre ad ulteriori costi a carico dell'INPS per le politiche a sostegno del reddito, quale ad esempio l'erogazione della NASpI per i dipendenti cessati*" con conseguente venir meno di ogni convenienza per l'INPS in caso di liquidazione giudiziale. La valutazione comparativa contenuta nell'attestazione, non superata da elementi contrari di pari attendibilità tecnica, può essere recepita dal Tribunale quale adeguata base dimostrativa del requisito normativo, avendo offerto al Collegio un quadro tecnico coerente, analitico e convergente nel dimostrare la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria; - il soddisfacimento dei crediti dell'INPS è almeno pari al 50% dell'ammontare dei crediti, esclusi sanzioni e interessi. Dagli atti emerge che il debito dell'INPS oggetto di transazione, aggiornato alla data del

30.11.2025, ammonta ad euro 2.241.225,28 e che la proposta prevede il pagamento complessivo di euro 1.553.432,79, di cui euro 1.380.829,15 a titolo di quota capitale ed euro 172.603,64 per interessi di dilazione. Avuto riguardo alla sola sorte capitale del credito previdenziale, pari ad euro 2.109.022,08, il pagamento proposto corrisponde a circa il 65% del dovuto e risulta, pertanto, largamente superiore alla soglia minima del 50% richiesta dalla norma. Anche tale verifica, puntualmente riportata nel ricorso e richiamata nei documenti attestativi, appare coerente con il criterio normativo di computo e merita condivisione.

Infine, va altresì esclusa la ricorrenza delle cause ostative di cui all'art. 63, comma 6, CCI.

Dalla relazione di Attestazione emerge, infatti, che la società non ha concluso, nei cinque anni antecedenti, transazioni aventi ad oggetto debiti della medesima natura risolte di diritto, con conseguente insussistenza dell'ipotesi prevista dalla lett. a); emerge altresì che il debito non deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi e non deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Il complessivo esame delle risultanze istruttorie e della relazione di attestazione consente al Collegio di ritenere integrati tutti i presupposti per l'omologa forzosa.

1.8 DISPOSITIVO

Il tribunale

visti gli artt. 40, 56, 57 e 63 CCII, così provvede:

PQM

(1). omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con transazione fiscale e contributiva e con cram down contributivo della [redacted]

(2). manda la Cancelleria per la notifica alla società ricorrente e al pubblico ministero, nonché per la pubblicazione e iscrizione ai sensi degli artt. 48 comma 5 e 45 CCI.

In Roma il 23.06.26

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia

DIRITTO DELLA CRISI